



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Bologna, 29/09/2008

Protocollo: 029363

Rif.: Vs. nota n.

Allegati:

Agli Uffici delle dogane di
Bologna – Ferrara – Forlì-Cesena
Modena – Parma – Piacenza – Ravenna
Reggio Emilia – Rimini

p.c.
All'Area Gestione Tributi
SEDE

Ai Componenti del Team di esperti del
contenzioso tributario
SEDE

OGGETTO: Recupero dell'obbligazione doganale per importi inferiori a dieci euro. Articolo 868, par.2, Reg. (CEE) n.2454/93.

Con alcune recenti istanze di autotutela è stata segnalata alla scrivente Direzione Regionale la prassi in uso presso taluni uffici periferici di procedere al recupero *a posteriori* di diritti doganali per importi inferiori a dieci euro.

Tali somme, di regola, confluiscono in avvisi di rettifica dell'accertamento cumulativi, aventi ad oggetto cioè più bollette di importazione, emessi per importi complessivamente superiori alla predetta soglia di dieci euro.

La prassi descritta è persa invero contrastare con la lettera dell'art.868, par.2 del Reg. (CEE) n.2454/93, laddove si dispone che non si procede al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da recuperare sia inferiore per pratica alla più volte menzionata soglia monetaria.

A differenza quindi di quanto previsto dal paragrafo 1 dello stesso articolo, ove si facoltizzano gli Stati membri circa la contabilizzazione di importi di dazi inferiori a dieci euro, con riferimento alla diversa ipotesi in cui l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218 e 219 del codice doganale comunitario ovvero sia stato inizialmente

contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, il menzionato paragrafo 2 dispone un divieto di "recupero *a posteriori*".

Quanto al significato da attribuire all'espressione "recupero *a posteriori*" ed in particolare se la stessa possa ritenersi corrispondente alla nozione di "contabilizzazione *a posteriori*" di cui all'art.220 del codice doganale comunitario, elementi interpretativi favorevoli a questa identificazione paiono desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia¹.

Premesso dunque che l'art.868, par.2 DAC vieta la contabilizzazione *a posteriori* dei maggiori diritti dovuti in relazione ad una operazione cui si accompagni la nascita di un'obbligazione doganale, al fine di definire con esattezza la portata applicativa del divieto medesimo occorre interrogarsi circa il significato da attribuire alla riferibilità del suddetto limite di dieci euro a ciascuna "pratica".

Sul punto i testi inglese e francese della norma in esame utilizzano una espressione verbale diversa, vietando il recupero *a posteriori* di diritti all'importazione o all'esportazione il cui ammontare per "azione di recupero"² sia inferiore al più volte citato importo di dieci euro. Nei menzionati testi in lingua inglese e francese, pertanto, è ravvisabile una perfetta corrispondenza tra l'iniziale riferimento compiuto dal legislatore al "recupero *a posteriori*" e la riferibilità del divieto alla singola azione di "recupero", vale a dire alla singola contabilizzazione *a posteriori*.

Se così è, pertanto, ritiene la scrivente Direzione che il limite di 10 euro vada riferito appunto alla singola azione di contabilizzazione *a posteriori* e non alla successiva e funzionalmente distinta comunicazione dell'importo contabilizzato al debitore ex art.221 c.d.c. effettuata mediante l'avviso di rettifica dell'accertamento. In altri termini, è ben possibile che l'accennata comunicazione al debitore, per esigenze di economia procedimentale, venga effettuata cumulativamente per più azioni di contabilizzazione, ma ciò non toglie che le stesse rimangano logicamente distinte.

Ciò posto, l'incidenza della questione prospettata sulla contabilizzazione di risorse proprie ha indotto la scrivente Area regionale a ritenere opportuno un interessamento della corrispondente Area centrale, anche al fine di garantire la necessaria uniformità dell'azione amministrativa sull'intero territorio nazionale.

¹ Corte di Giustizia, 9 marzo 2006, Causa C-293/04; Corte di Giustizia, 16 ottobre 2003, Causa C-91/02.

² "Recovery action" (testo inglese); "action de recouvrement" (testo francese).

Con prot. n.20878 del 25 settembre u.s. la predetta Area centrale, confermando l'opzione interpretativa sostenuta nel quesito sottoposto, ha ribadito come il menzionato art.868, par. 2 del Reg. (CEE) n.2454/93 escluda ogni margine di discrezionalità degli Stati membri, disponendo che *“non si procede al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da recuperare sia inferiore, per pratica, a 10 euro”*.

Sottolinea inoltre l'Area centrale AGC come il documento di lavoro della Commissione Europea TAXUD 816/01, confermando quando stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 12 dicembre 1985, causa C-214/84, abbia chiarito che l'inciso *“per pratica”* di cui al ricordato art.868, par.2, debba essere riferito ad ogni **singola operazione di importazione o esportazione**.

La Commissione europea, peraltro, ha precisato che può considerarsi in linea con la citata sentenza della Corte di Giustizia la prassi, dettata da ragioni di economicità procedurale, consistente nel raggruppare in un unico avviso di rettifica più operazioni di recupero distinte, qualora ciascuna di esse riguardi un dazio di importo **superiore** a dieci euro.

Giova infine rammentare, ai fini della corretta individuazione della nozione di operazione di importazione, quanto disposto dall'art.198, par.1 del sopraccitato Reg. (CEE) n.2454/93, in forza del quale *“qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli, le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata”*.

Tutto ciò premesso l'avviso espresso dalla scrivente Direzione Regionale e condiviso dall'Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso è nel senso di ritenere che, qualora l'importo di ogni singola operazione sia inferiore alla soglia di dieci euro, non si possa procedere al recupero a posteriori.


Il Direttore dell'Area

Firmato Dott. Paolo Palmisani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93